



Comune di Bacoli

# COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

Settore V° - Fiscalità Locale ed Entrate Patrimoniali

Via G. de Rosa, 125 -- TEL.FAX 0039- 081-5234375

e-mail [settore.fiscalitalocale@comune.bacoli.na.it](mailto:settore.fiscalitalocale@comune.bacoli.na.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

**Adottato con deliberazione consiliare n. 29 del 31/03/1999**

**Modificato ed integrato con deliberazioni Consiliari n. 23 del 01/06/2001 - n. 85 del 22/12/2003 – n. 27 del 30/05/2006 e n. 32 del 29/05/2007**

# I N D I C E

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	Pag.	3
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree .....	»	3
Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile .....	»	4
Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta .....	»	4

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale - Agevolazioni .....	»	5
Art. 6 - Riduzioni di imposta .....	»	7
Art. 7 - Esenzioni .....	»	8

## TITOLO III VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Versamenti - Forma di gestione dell'entrata.....	»	9
Art. 9 - Differimento dei termini per i versamenti .....	»	11
Art. 10 - Accertamenti - Denunce - Accertamenti - Rateizzazione .....	»	11
Art. 11 - Attività di controllo .....	»	12
Art. 12 - Potenziamento Servizio Tributi .....	»	12
Art. 13 - Rimborsi .....	»	13
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree .....	»	13
Art. 15 - Contenzioso .....	»	14

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio .....	»	15
Art. 17 - Entrata in vigore .....	»	15

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili esistenti nel Comune di Bacoli, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### **Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree**

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

– ***fabbricato***: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

– ***area fabbricabile***: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e della maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

– **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

### **Art. 3**

#### **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle eventuali aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

2. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1/6/1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 12.

### **Art. 4 (1)**

#### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione che deve essere allegata al bilancio di previsione come previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera *f*) e dall'art. 172, lettera *e*) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

(1) modificato ed intergrato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2001 nonché con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2007

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Art. 5 (1) Abitazione principale

#### AGEVOLAZIONI

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito. A tal fine è necessario compilare e presentare il modello di dichiarazione per variazione ICI allegando idonea documentazione.

2. Ai fini delle agevolazioni di seguito previste il Consiglio Comunale (2) con la delibera annuale di determinazione dell'aliquota ICI ha facoltà di estendere i casi di abitazione principale alle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado). L'uso gratuito dell'abitazione da parte dei familiari deve essere dimostrato con idonea documentazione da allegare al modello di dichiarazione per variazione ICI;
- b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale. La locazione dell'immobile deve essere dimostrata con idonea documentazione da allegare al modello di dichiarazione per variazione ICI.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 se deliberata dal Consiglio Comunale (2) ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996, n. 556. La stessa o diversa aliquota di agevolazione, comunque non inferiore al 4 per mille, può essere applicata anche alle lettere a) e b) del comma 2 se espressamente prevista con delibera annuale del Consiglio Comunale (2) di determinazione dell'aliquota ICI;

(1) sostituito con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2001, successivamente integrato con delibera consiliare n. 85 del 22/12/2003, sostituito successivamente con delibera Consiliare n. 27 del 30/05/2006

(2) non più "la G.M." come statuito dal comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)

– *detrazione d'imposta*, per le abitazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1, l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

4. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione. La detrazione d'imposta può essere applicata dallo stesso contribuente solo una volta in tutti i casi previsti dalle succitate lettere a), b), c), d), del comma 1. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la detrazione d'imposta può altresì essere applicata soltanto nel caso in cui il contribuente non fruisca di detta detrazione per l'abitazione principale dallo stesso occupata nell'ambito del territorio nazionale.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

6. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. Detta assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

7. Ai fini di cui al precedente comma, si intende per pertinenza il garage, box auto, posto auto, la soffitta, la cantina, i locali di ripostiglio e le tettoie chiuse o aperte che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 20 metri.

8. Resta fermo che l'abitazione e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del rispettivo valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, con la possibilità comunque di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze il residuo dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale.

9. Per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo è necessario compilare e presentare il modello di dichiarazione **(3)** per variazione ICI con allegata idonea documentazione.

(3) come statuito dal comma 175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)

10. Ulteriore agevolazione, con una aliquota ridotta non inferiore al 4 per mille, può essere prevista per quei soggetti passivi che installano sugli immobili di loro proprietà, oggetto dell'imposta, impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché quelli di conversione termica. Detta agevolazione è concessa per un periodo di anni 3 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'impianto è installato. Per fruire di detta agevolazione il contribuente deve compilare e presentare il modello di dichiarazione (3) per variazione ICI ed allegare idonea documentazione specie in ordine al completamento dei lavori di installazione dell'impianto.

## **Art. 6** **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le seguenti caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atti ad evitare danni a cose o persone;

(3) come statuito dal comma 175 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)

- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
3. Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
4. Il Comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

## **Art. 7**

### **Esenzioni**

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. *i*) del D.Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. *i*) del testo unico imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. *a*) della L. 20/05/1985 n. 222 a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 7 comma 1, lettera *i*) del D.Lgs. 504/92 si applica integralmente e senza necessità di contemporaneo possesso, agli immobili



utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.lgs 4/12/1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall' art. 11 di detto d.lgs.

3. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30/11/1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende sanitarie locali, anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, purché lo siano in modo prevalente.

### **TITOLO III VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 8 (1)**

#### **Versamenti - Forma di gestione dell'entrata**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

2. Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione dell'entrata ICI di questo Comune con riferimento alle attività, anche disgiunte di liquidazione accertamento e riscossione, saranno svolte con una delle seguenti modalità:

a) -gestione della riscossione:

la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuata oltre che tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione, dalla tesoreria, direttamente o mediante conto corrente postale intestato al Comune di Bacoli- Servizio di Tesoreria. Questa facoltà può essere esercitata previa adozione di idoneo atto deliberativo di Giunta Municipale.

b) -gestione dell'accertamento dell'imposta:

- in economia ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- affidamento mediante concessione a terzi, quanto sussistano ragioni terzi, economiche ed opportunità sociali della lettera *b*) della art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

(1) sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2001

- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale ai sensi della lettera c) dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
  - affidamento, mediante convenzione, a società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio ai sensi della lettera e) dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
  - affidamento in concessione mediante procedure di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
  4. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita relazione predisposta dal responsabile del settore entrata, contenente un piano economico riferito alla specifica tipologia di entrata con configurazione della struttura organizzativa ottimale ed i relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
  5. L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della L. 24/12/1994 n. 724.
  6. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
  7. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli Uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa dell'Ente.

## **Art. 9**

### **Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

## **Art. 10 (1)**

### **Dichiarazioni- Accertamenti - Rateizzazioni**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione e di tutte le attività ad essa connesse previste dalla abrogata lett. l) comma 1 dell'art. 59 del d. lgs. n. 446/97.

2. Da tale data, pertanto, il contribuente soggetto passivo dell'imposta è obbligato a dichiarare o denunciare al Comune su apposito modello ministeriale (**Dichiarazione ICI**) ogni acquisto, cessazione, variazione e modificazione della soggettività passiva, nonché la modificazione dei dati e degli elementi precedentemente dichiarati, da cui discende un diverso ammontare dell'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate dette circostanze.

3. Le operazioni di controllo e di accertamento da parte del Comune sono svolte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli avvisi di accertamento possono essere notificati oltre che dai messi ed incaricati comunali, anche con il servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti e per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di euro **104,00**.

6. Si applica, in tutti i casi previsti dalla legge, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

7. I contribuenti che, per comprovate difficoltà economiche, non sono in grado di provvedere al pagamento in un'unica soluzione e nei termini previsti dalla legge quanto dagli stessi dovuto a seguito di notifica degli avvisi di accertamento, possono inoltrare **istanza di rateizzazione** dell'importo fino ad un massimo di dieci rate. Sulla rateizzazione concessa si applicano gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c. c.

(1) sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01/06/2001, sostituito con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2006, nonché modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2007.

## **Art. 11**

### **Attività di controllo**

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, con le modalità previste al successivo articolo ed ai collegamenti con banche date utili.

## **Art. 12 (1)**

### **Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. *p*) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti: la Giunta municipale determina con delibera adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio, la percentuale non superiore al 10 % a valere sul gettito dell'ICI riscosso nell'esercizio dell'anno precedente da destinare, con la stessa delibera di Giunta, in parte 30% al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e, per il resto 70%, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

(1) modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2006.

### **Art. 13**

#### **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque **(1)** anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

### **Art. 14**

#### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato: – per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata; – per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

**(1)** come statuito dal comma 164 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007)

4. Il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, compete per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque per un periodo non eccedente cinque anni a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico - edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

## **Art. 15** **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 16  
Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni e ad ogni altra normativa vigente relativa al tributo.

**Art. 17  
Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999